



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di Roma e provincia

OGGETTO: Incarichi a tempo determinato e tematiche connesse.

In occasione della pubblicazione del primo bollettino delle nomine a tempo determinato e delle successive integrazioni, in caso di posti sopravvenuti per rinunzie, rettifiche in autotutela, mancata presa di servizio, in un'ottica di collaborazione finalizzata a garantire sempre più i principi di trasparenza e di buona amministrazione posti a presidio dell'azione amministrativa, si ritiene di dover tracciare, in aderenza al dettato normativo, delle linee di indirizzo al fine garantire un *agere* amministrativo uniforme per tutte le Istituzioni scolastiche.

Posto che è onere del Dirigente della scuola presso cui è stato stipulato il contratto procedere a svolgere i necessari controlli sulla regolarità dei titoli e servizi dichiarati dai docenti - come previsto dall'art. 8 c. 7, 8, e 9 dell'O.M. 88/2024 che regola la materia - lo stesso dovrà segnalare senza indugio a questo A.T. eventuali irregolarità/anomalie/illegittimità. Si richiama, in particolare:

- l'attenzione sull'accertamento dell'avvenuta decurtazione del punteggio relativo alle certificazioni CLIL, laddove rilasciati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica, in occasione delle operazioni di valutazione delle domande GPS;
- l'attenzione sui titoli esteri di accesso, per cui l'OM 88/2024 distingue due casi:
 - se il titolo di accesso conseguito all'estero **sia stato già riconosciuto** dal Ministero, l'aspirante ha già indicato nella domanda gli **estremi del provvedimento di riconoscimento** e questi vanno riportati all'interno del contratto;
 - se il titolo di accesso conseguito all'estero **è in attesa del riconoscimento**, il supplente (che, in fase di compilazione della domanda per le GPS, ha dichiarato di aver presentato la relativa richiesta di riconoscimento) può sottoscrivere il contratto a tempo determinato con l'apposizione di una **clausola risolutiva espressa**.
- l'attenzione sui titoli di riserva del posto e sul possesso dei relativi requisiti, laddove il candidato risulti individuato come rientrante nelle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Per quanto riguarda la particolare riserva prevista a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, si ricorda che lo stesso è stato istituito e disciplinato con Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e, dunque, dovrà essere stato prestato successivamente all'entrata in vigore della specifica normativa. Si rammenta, inoltre, che in base alla FAQ n. 65 del Ministero dell'Istruzione lo stesso servizio civile universale non è utile se svolto in alternativa alla leva obbligatoria. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, infatti, non è assimilabile al servizio civile universale in quanto quest'ultimo – istituito e disciplinato dal citato Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario.

Qualora venga comunicata dalla competente Istituzione scolastica la mancanza del titolo di accesso o di riserva dell'aspirante, questo Dirigente, con proprio decreto, determinerà la decadenza dall'incarico del docente interessato e la disponibilità del posto che si è venuta per l'effetto a determinare, sarà considerata come disponibilità sopraggiunta e verrà inserita nel prossimo bollettino di nomina. Si richiede di procedere con la sollecitudine che le circostanze impongono e, pertanto, si stabilisce che il termine per l'effettuazione dei controlli di precipua competenza, da parte dei DD.SS. non debba andare oltre il decimo giorno da quando è stato stipulato il relativo contratto.

In merito alla valutazione dei presupposti per la concessione delle aspettative di cui agli artt. 47 e 70 CCNL Scuola su altro ordine di scuola/classe di concorso o tipologia di posto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla nota del MIM prot. n. 118635 del 31 luglio 2024, e sulle disposizioni contenute nelle Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2024/2025, secondo cui **“Il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato”**. Declinando tale disposto normativo al caso concreto, ne consegue che il docente che non ha superato il periodo di prova non può accedere alla supplenza *de qua*.

Non è possibile rinunciare a nessuno dei due spezzoni di cui i docenti sono risultati assegnatari: o si accettano entrambi o si rinuncia all'incarico. Coloro che hanno ottenuto una cattedra intera - sia essa COE o COI - potranno chiedere, all'atto dell'assunzione, il regime di part-time fino al 50% delle ore; è rimesso alla esclusiva valutazione del Dirigente la decisione in merito all'accoglimento dell'istanza, restando inteso che occorrerà, a tal fine, acquisire la compatibilità della predetta concessione con l'aliquota di organico del 25%, da richiedere tempestivamente a questo A.T. Si rammentano le conseguenze previste all'art. 14 dell'OM n. 88/2024 connesse al mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, al quale si invita espressamente a fare riferimento. Nelle more del perfezionamento della procedura l'orario del docente rimane invariato.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Gli Istituti scolastici dovranno, come già detto, segnalare alla mail usp.rm@istruzione.it, anche eventuali mancanze di posti che sono stati inseriti nelle disponibilità o posti rimasti liberi. Qualora si verifichi la prima evenienza (mancanze di posti che sono stati, invece, inseriti nelle disponibilità), la Scuola, oltre la tempestiva segnalazione allo scrivente ufficio **dovrà procedere con la presa di servizio del candidato** ma **NON con la successiva stipula del contratto** a tempo determinato e attendere notizie in merito. Rientra nelle prerogative di questo AT procedere con le opportune determinazioni; l'ufficio si riserva, altresì di apportare agli elenchi eventuali variazioni e rettifiche.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sul disposto di cui all'art. 12 comma 11 dell'OM 88/2024 (*conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche*) che ad ogni buon fine si trascrive integralmente:

“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”. Quanto sopra per la scrupolosa osservanza.

Giova, ancora, richiamare l'attenzione sul c.10, terzo periodo del suddetto provvedimento il quale afferma che *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura...”*.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca